



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 63 LEGISLATURA N. IX

delibera

718

PA/GI/AFP Oggetto: Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio
 O TC regionale concernente: Modifica deliberazione n.
 Prot. Segr. 97/08 - "Individuazione dei criteri e delle zone di
 777 mare territoriale e delle altre aree del demanio
 marittimo che possono essere utilizzate ai fini
 di pesca scientifica e acquacoltura - LR n.
 11/2004 art. 4" mediante rettifica delle coordinate
 delle zone SB3 e AN1.

Lunedì 16 maggio 2011, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA	Presidente
- PAOLO PETRINI	Vicepresidente
- ANTONIO CANZIAN	Assessore
- SANDRO DONATI	Assessore
- SARA GIANNINI	Assessore
- SERENELLA GUARNA MORODER	Assessore
- MARCO LUCHETTI	Assessore
- PIETRO MARCOLINI	Assessore
- LUCA MARCONI	Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI	Assessore
- LUIGI VIVENTI	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Moroni Elisa. Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Giannini Sara. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

II _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



OGGETTO: Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale concernente: modifica deliberazione n. 97/08 - *“Individuazione dei criteri e delle zone di mare territoriale e delle altre aree del demanio marittimo che possono essere utilizzate ai fini di pesca scientifica e acquacoltura – Legge regionale 13 maggio 2004 n. 11, articolo 4”* mediante rettifica delle coordinate delle zone SB 3 e AN1

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio *Agricoltura, Forestazione e Pesca*, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole, di cui all’art. 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del Servizio *Agricoltura, Forestazione e Pesca* e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di presentare al Consiglio regionale l’allegata proposta di deliberazione concernente: modifica deliberazione n. 97/08 - *“Individuazione dei criteri e delle zone di mare territoriale e delle altre aree del demanio marittimo che possono essere utilizzate ai fini di pesca scientifica e acquacoltura – Legge regionale 13 maggio 2004 n. 11, articolo 4”* mediante rettifica delle coordinate delle zone SB 3 e AN1.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)

h



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 13 maggio 2004, n.11 - Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura, artt. 4 e 8.
- Deliberazione amministrativa n. 97 del 15.07.2008 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale.

Motivazione

La legge regionale 13/05/2004, n. 11 -*Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura* – prevede all'articolo 4 l'approvazione da parte del Consiglio di un Piano regionale triennale della pesca e dell'acquacoltura individuante le linee di azione e gli interventi da attuare nel triennio di riferimento.

Il Consiglio regionale, dapprima con deliberazione n.5 del 18.10.05 e successivamente con deliberazione n. 97 del 15.07.08, ha fissato i criteri e individuato le aree demaniali marine destinabili ad attività di maricoltura e ricerca scientifica; con tale innovativo atto di programmazione la Regione ha inteso indirizzare ed assecondare secondo una precisa logica lo sviluppo dell'acquicoltura, specialmente della mitilicoltura nelle acque territoriali antistanti la costa marchigiana.

Si rende ora opportuno procedere a una modifica di alcune aree individuate nella citata deliberazione amministrativa n. 97/08 e per tale ragione diviene necessario presentare al Consiglio-Assemblea Amministrativa regionale l'allegata proposta di modifica.

Mentre al Consiglio regionale attiene la definizione delle aree, alla Giunta regionale compete la definizione dei *criteri per l'espletamento delle funzioni amministrative volte al rilascio di concessioni demaniali per attività di acquacoltura e ricerca scientifica*. Ed al riguardo li ha definiti con propria deliberazione n.1707 del 28.12.05 previo parere favorevole (n.21/05) della competente Commissione consiliare nella seduta del 14.11.05. L'obiettivo di questi atti è di permettere uno sviluppo della mitilicoltura marchigiana in equilibrio con le tradizionali attività di pesca, ossia facendo in modo che le future richieste di specchi acquei fossero indirizzate all'interno di un "piano regolatore demaniale" che limitasse al massimo i conflitti con la pesca derivanti proprio dalla sottrazione di superfici utili.

Il Piano regionale e i relativi criteri hanno consentito all'ufficio regionale preposto un esercizio amministrativo molto più celere e snello che in passato, con indubbi vantaggi per i cittadini interessati e con favorevoli benefici per lo sviluppo del settore ed ottimale utilizzo dei fondi comunitari.

Nonostante ciò, l'efficace programmazione ha evidenziato alcune rigidità di impostazione e di applicazione, anche derivante da aspetti legati all'incertezza normativa in ambito nazionale che tuttora accompagna tale settore.

k



Le modifiche che vengono ora proposte riguardano le due zone AN 1 e SB 3 del Piano , di cui si propone la rettifica delle coordinate per mere ragioni di opportunità contingente, di seguito esposte.

La zona AN1 – sita antistante la costa del Monte Conero- con una nota congiunta del 04.01.11 pervenuta da tre associazioni veliche della riviera del Conero, è stata segnalata all'Assessore alla pesca quale area di primaria importanza per lo svolgersi di manifestazioni e regate internazionali, le quali, qualora la zona venisse occupata da concessioni demaniali attualmente consentite, sarebbero di fatto non più praticabili..

Quindi, di tale area, apparsa sinora comunque non appetita per l'attività di mitilicoltura stante una sua forte esposizione agli agenti meteo-marini, se ne propone una sua drastica riduzione di circa il 65% (da 10.953mq a 3.874mq) per tutta la sua parte centro-settentrionale, lasciando tuttavia disponibile l'intera parte sud-est anche perché già parzialmente occupata da concessioni.

La nuova Zona AN1 che si propone dovrebbe avere le seguenti coordinate:

AN1	A	Lat. 43°32.080'N	Long. 13°41.610'E	B	Lat. 13°31.100'N	Long. 13°42.000'E
	C	Lat. 43°30.850'	Long. 13°40.500'	D	Lat. 43°33.850'	Long. 13°39.500'

La zona SB3 –sita poco a nord di Pedaso- dovrebbe essere invece leggermente modificata, in deroga anche ai criteri che vogliono le zone site nella fascia tra le 2 e le 3 miglia dalla costa, per consentire lo sviluppo della mitilicoltura in un'areale – quello Piceno- che si trova ad essere penalizzato a causa dei numerosi vincoli (condotte sottomarine) che ne precludono lo sviluppo e che sono stati alla base della forte contrazione delle aree disponibili nel passaggio tra il I° Piano regionale per le concessioni demaniali marittime per mitilicoltura (approvato con d.a Consiliare n. 5 del 18.10.05) e il II° Piano (approvato con d.a. consiliare n.97 del 15.07.08).

Si propone quindi di consentire, in via straordinaria, un ampliamento della zona SB3 di secondo le seguenti coordinate:

SB3	A	Lat. 43°08.550'N	Long. 13°53.900'E	B	Lat. 43°06.700'N	Long. 13°54.900'N
	C	Lat. 43°06.170'N	Long. 13°53.305E	D	Lat. 43°08.086E	Long. 13°52.418'E

Per tale area è stato acquisito il nulla osta da parte della competente Capitaneria di porto di S.Benedetto d.T. pervenuto con nota 32461 del 17.01.11.

Si propone quindi al Consiglio-Assemblea legislativa regionale di apportare le parziali rettifiche sopra descritte al citato Piano regionale approvato con deliberazione amministrativa n. 97 del 15 luglio 2008.



Proposta

Per quanto sopra, si propone alla Giunta regionale:

- di presentare al Consiglio regionale l'allegata proposta di deliberazione concernente: modifica deliberazione n. 97/08 - "*Individuazione dei criteri e delle zone di mare territoriale e delle altre aree del demanio marittimo che possono essere utilizzate ai fini di pesca scientifica e acquacoltura - Legge regionale 13 maggio 2004 n. 11, articolo 4*".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ugo Meconi)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Cristina Martellini)

La presente delibera si compone di n. 7 pagine. DI CUI 2 DI ALLEGATO

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Lisa Moroni)

h



Allegato

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO –ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE**

Oggetto: modifica deliberazione n. 97/08 - ***“Individuazione dei criteri e delle zone di mare territoriale e delle altre aree del demanio marittimo che possono essere utilizzate ai fini di pesca scientifica e acquacoltura – Legge regionale 13 maggio 2004 n. 11, articolo 4”*** mediante rettifica delle coordinate delle zone SB 3 e AN1.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 13 maggio 2004, n.11 – art.4- “norme in materia di pesca marittima e acquacoltura”;

CONSIDERATO che l’individuazione di aree marine preposte allo sviluppo dell’acquacoltura è parte del programma triennale regionale di cui alla L.R. 11/2004;

VISTA la proposta della Giunta regionale;

VISTO il parere favorevole, di cui all’art. 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

PRESO atto che la proposta è stata preventivamente esaminata dalla Commissione consiliare competente in materia;

VISTO l’articolo 21 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di modificare la deliberazione n. 97/08 - ***“Individuazione dei criteri e delle zone di mare territoriale e delle altre aree del demanio marittimo che possono essere utilizzate ai fini di pesca scientifica e acquacoltura – Legge regionale 13 maggio 2004 n. 11, articolo 4”*** – mediante rettifica delle coordinate delle zone SB3 e AN1, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.



Allegato A

La zona denominata AN1, sita a nord dell'abitato di Numana, ha le seguenti coordinate

AN1	A	Lat. 43°32.080'N	Long. 13°41.610'E	B	Lat. 13°31.100'N	Long. 13°42.000'E
	C	Lat. 43°30.850'	Long. 13°40.500'	D	Lat. 43°33.850'	Long. 13°39.500'

La zona denominata SB 3, sita tra Torre di Palme e la foce dell'Aso, ha le seguenti coordinate:

SB3	A	Lat. 43°08.550'N	Long. 13°53.900'E	B	Lat. 43°06.700'N	Long. 13°54.900'N
	C	Lat. 43°06.170'N	Long. 13°53.305E	D	Lat. 43°08.086E	Long. 13°52.418'E

Si consente quindi un'eccezione al confermato criterio che vuole collocate le zone destinate alle attività di acquacoltura (molluschicoltura) in una fascia di mare ricompresa tra le 2 e le 3 miglia, al solo fine di favorire l'espansione delle mitilicoltura in un'area fortemente penalizzata dalla presenza di vincoli (condotte sottomarine) che ne precludono lo sviluppo.

h